

Legge regionale 26 ottobre 2006 , n. 20 - TESTO VIGENTE dal 01/01/2024

Norme in materia di cooperazione sociale.

Art. 13

(Persone svantaggiate)

1. Ai soli fini dell'ottenimento delle incentivazioni di cui all'articolo 14, si considerano persone svantaggiate:

a) i soggetti indicati nell'articolo 4, comma 1, della legge 381/1991;

b) altre persone in stato o a rischio di emarginazione sociale segnalate dagli enti locali.

(1)

2. La condizione di persona svantaggiata risulta da documentazione proveniente dalla pubblica amministrazione. È fatto salvo il diritto alla riservatezza.

Note:

1 Parole soppresse alla lettera b) del comma 1 da art. 42, comma 1, L. R. 13/2008